

DIRITTO COMMERCIALE a.a. 2021-2022
Corso di laurea in Giurisprudenza
PRE-ESAME DEL 20 APRILE 2022

Caso sulla Disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La società Alfa s.p.a., attiva nel settore della distribuzione di beni alimentari, negli ultimi 3 anni espone a bilancio un attivo patrimoniale sempre superiore a 450.000 Euro, e ricavi invece in progressiva diminuzione, pari, nel triennio, a Euro 180.000, 160.000 e 100.000; inoltre, risulta indebitata per 350.000 Euro verso fornitori e banche.

Per tacitare il fornitore Beta, che a fronte dei mancati pagamenti di Alfa minaccia di interrompere le forniture, Alfa alla fine del 2021 gli cede la proprietà di un immobile aziendale, cancellando così il debito nei suoi confronti.

Ciò nonostante, continua a trovarsi in difficoltà nell'adempiere ai pagamenti dovuti, in particolare nella restituzione alla banca delle rate di mutuo. Poiché la banca, che rappresenta da sola il 65% dei crediti verso Alfa, ha manifestato disponibilità a rinegoziare condizioni e modalità della restituzione del mutuo, Alfa ritiene opportuno ricercare una soluzione stragiudiziale concordata con i creditori, o in subordine attivare una procedura concorsuale liquidatoria.

Si chiede di:

1. Qualificare il debitore e la sua situazione in base alle categorie definite dal CCI;
2. specificare quale o quali strumenti stragiudiziali siano in concreto accessibili per tale società in vista della risoluzione della sua situazione;
3. individuare, in subordine alla soluzione stragiudiziale, la procedura concorsuale specificamente attivabile in relazione alla situazione descritta;
4. indicare, in quest'ultimo caso, in quale situazione si troverebbe il fornitore Beta.

1. La società Alfa s.p.a. è imprenditore non minore in quanto supera uno dei tre parametri previsti dall'art. 2, comma, lett. d) c.c.i., e, precisamente quello dell'attivo patrimoniale che la norma fissa in 300.000 euro. In particolare, si trova in stato di insolvenza in quanto la cessione della proprietà di un immobile aziendale, al fine di estinguere un debito, costituisce un pagamento con mezzi anormali sintomatico dell'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
2. Poiché la banca creditrice rappresenta il 65% dei crediti, la Alfa s.p.a può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti che presuppone l'assenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (eventualmente nella forma ad efficacia estesa visto che l'indebitamento della banca supera la metà dell'indebitamento complessivo).

3. Trattandosi di imprenditore non minore in stato di insolvenza la procedura attivabile in alternativa è la liquidazione giudiziale.
4. Qualora Alfa s.p.a. fosse sottoposta a liquidazione giudiziale il pagamento avvenuto con la cessione dell'immobile a Beta sarebbe suscettibile di revocatoria in quanto lesivo della par condicio creditorum e posto in essere nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale ex art. 166, comma 1, lett. b cci, salvo che Beta provi che non conosceva lo stato di insolvenza di Alfa spa.